Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA • 27 FEBBRAIO 2026

Operazioni infragruppo e appropriazione indebita: la Cassazione

Cassazione Penale, sentenza 27 febbraio 2026, n. 8001: esclusione dell'appropriazione indebita per atti dispositivi conformi all'interesse sociale del gruppo e caducazione dell'autoriciclaggio.

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale 27 Febbraio 2026 Lettura 12 min

SCHEDA APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Approfondimento Scientifico

INQUADRAMENTO
Dottrina e Giurisprudenza

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Non integra il reato di appropriazione indebita il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare, anche indirettamente o in via putativa, l'interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente, dovendo escludersi la divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l'atto di disposizione della res; ne consegue che, difettando la lesione del patrimonio sociale e il dolo specifico di ingiusto profitto, l'insussistenza del delitto presupposto travolge anche la contestazione di autoriciclaggio, imponendo l'annullamento senza rinvio della condanna perché il fatto non sussiste.

Stato della questione e quadro aggiornato al 26 ottobre 2026: La sentenza n. 8001/2026 della Cassazione Penale esclude la configurabilità dell'appropriazione indebita e del conseguente autoriciclaggio nelle operazioni infragruppo sorrette da un interesse sociale anche indiretto o putativo.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il contributo analizza il rapporto tra **operazioni infragruppo e appropriazione indebita** alla luce dei principi fissati dalla Cassazione Penale con la sentenza 27 febbraio 2026, n. 8001. I giudici di legittimità hanno ribadito che gli atti dispositivi posti in essere dall'amministratore che rispondano, pure indirettamente, all'**interesse sociale** escludono la rottura del titolo del possesso e la sussistenza del **dolo specifico di profitto ingiusto**. Tale approdo determina il venir meno del delitto presupposto e impone il proscioglimento dall'imputazione di **autoriciclaggio**, riaffermando la natura rigorosamente interna della tutela patrimoniale societaria.

ABSTRACT (ENGLISH)

This paper examines the intersection between intra-group financial transactions and embezzlement following the ruling of the Italian Court of Cassation no. 8001/2026. The Court established that dispositional acts performed by a corporate manager aligned with the broader corporate interest cannot constitute embezzlement under Article 646 of the Italian Criminal Code, even when executed via circular simulated invoicing. The absence of personal appropriation and patrimonial damage to the company negates the specific intent of unjust profit, inevitably leading to the dismissal of connected self-laundering charges under Article 648-ter.1 due to the non-existence of an illicit predicate offense.

Punti Chiave

01.
Interesse sociale ed esclusione della tipicità:
La destinazione di risorse aziendali a vantaggio del gruppo o della compagine societaria, anche mediante manovre simulate, impedisce di configurare una condotta di spoliazione *uti dominus* a carico dell'amministratore.

02.
Tutela interna del bene giuridico:
Il delitto di cui all'articolo 646 del codice penale tutela unicamente il patrimonio della persona giuridica disponente e non i diritti di credito dei terzi o dell'Erario, presidiati da differenti fattispecie incriminatrici.

03.
Caducazione dell'autoriciclaggio:
La mancanza degli elementi costitutivi del reato presupposto determina il collasso automatico dell'accusa di autoriciclaggio ai sensi dell'articolo 648-ter.1 del codice penale per difetto di provento illecito.

04.
Ripercussioni cautelari e sanzionatorie:
L'esclusione della fattispecie di riciclaggio incide direttamente sul trattamento sanzionatorio complessivo e impone la revoca o la rideterminazione della confisca disposta sui beni personali degli indagati.

01. LA CIRCOLARITÀ FINANZIARIA INFRAGRUPPO E LA CONTESTAZIONE ACCUSATORIA

Cassazione Penale, sentenza 27 febbraio 2026, n. 8001: esclusione dell'appropriazione indebita per atti dispositivi conformi all'interesse sociale del gruppo e caducazione dell'autoriciclaggio.

Con la pronuncia resa da Cassazione Penale, sentenza 27 febbraio 2026, n. 8001 [1], la giurisprudenza di vertice torna a scrutinare i rigorosi limiti che governano il rapporto tra **operazioni infragruppo e appropriazione indebita**, ponendo un argine ermeneutico invalicabile alla tentazione di attrarre automaticamente ogni deviazione contabile o manovra finanziaria societaria nell'orbita del diritto penale patrimoniale. La vicenda processuale scaturisce da

una complessa movimentazione finanziaria concepita ed eseguita dall'amministratrice, socia di maggioranza e dominus di una società a responsabilità limitata, la quale disponeva il bonifico della complessiva somma di euro 220.000,00 dal conto bancario sociale verso il proprio conto corrente personale, apponendovi la causale contabile di apparente restituzione di finanziamento soci.

Nel medesimo contesto temporale, la medesima provvista veniva contestualmente frazionata e canalizzata sui conti correnti di altre due distinte compagini societarie appartenenti al medesimo perimetro economico e gestionale, rispettivamente per l'importo di euro 40.000,00 e di euro 180.000,00, adducendo l'omologa giustificazione cartolare di finanziamento soci. A compimento del disegno economico programmato, tali somme venivano successivamente riaccreditate in favore dell'originaria società erogatrice, estinguendo in tal modo fittizie posizioni debitorie scaturenti dall'emissione di fatture per prestazioni reciproche. L'articolata costruzione negoziale mirava in concreto a implementare in via artificiosa il volume d'affari e il fatturato contabile dell'ente, parametro imprescindibile per conseguire i requisiti di qualificazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici e per conservare gli affidamenti bancari concessi dagli istituti di credito.

Sulla scorta di tale piattaforma probatoria, i giudici di merito di primo e secondo grado avevano ravvisato gli estremi del reato di **appropriazione indebita** aggravata ai sensi dell'articolo 646 del codice penale per l'avvenuta fuoriuscita dei fondi dalle casse societarie, reputando siffatta condotta delitto presupposto idoneo a radicare la responsabilità penale per **autoriciclaggio** ai sensi dell'articolo 648-ter.1 del codice penale, con conseguente applicazione della confisca patrimoniale. L'approdo accusatorio disattendeva tuttavia la peculiare configurazione strutturale dell'operazione, la quale, pur connotata da profili simulatori rilevanti sul terreno tributario o societario, non aveva arrecato alcun depauperamento definitivo al patrimonio della società cedente, risultando funzionale al mantenimento dell'operatività economica dell'intero plesso aziendale.

02. OPERAZIONI INFRAGRUPPO E APPROPRIAZIONE INDEBITA: IL DISCRIMINE DELL'INTERESSE SOCIALE

2.1 — Distinzione ontologica tra distrazione patrimoniale e appropriazione uti dominus

Il cardine sistematico sul quale poggia la decisione di legittimità risiede nella rigorosa differenziazione ontologica che separa la nozione civilistica e societaria di **distrazione patrimoniale** dalla fattispecie penalistica dell'appropriazione indebita. Nel delineare l'ambito applicativo del delitto previsto dall'articolo 646 del codice penale, la giurisprudenza ha costantemente chiarito che l'elemento oggettivo della condotta postula un atto dispositivo accompagnato dalla definitiva *interversio possessionis*, ovverosia da una condotta con cui il soggetto qualificato si comporti **uti dominus** nei confronti del bene affidatogli in ragione della carica gestoria, recidendo in radice il vincolo fiduciario e la destinazione funzionale impressa dalla titolarità societaria.

Al contrario, il mero compimento di atti non conformi alle regole organizzative statutarie o la destinazione di risorse verso impieghi eccedenti lo stretto oggetto sociale non realizzano automaticamente una spoliazione proprietaria. Nelle articolazioni complesse d'impresa, gli spostamenti di cassa tra entità collegate o controllate rispondono sovente a logiche di sostegno finanziario incrociato o a strategie di coordinamento economico di gruppo. Ove la gestione delle disponibilità liquide mantenga una correlazione teleologica con la conservazione, l'espansione o la tutela del patrimonio dell'ente, difetta quella **divaricazione assoluta** tra il titolo del possesso e l'atto di disposizione che costituisce presupposto indefettibile per la punibilità a titolo di appropriazione penale.

2.2 — Quando l'interesse aziendale putativo o indiretto neutralizza la tipicità penale

Sotto il profilo dogmatico e applicativo, l'indagine giudiziale deve accertare **quando** la sussistenza di un interesse aziendale valga a elidere la tipicità penale della condotta. Sul punto, la Suprema Corte richiama e consolida l'indirizzo espresso da Cassazione Penale, sentenza 10 febbraio 2022, n. 4942 [2], chiarendo che non integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di una società di capitali che ponga in essere atti di disposizione idonei a soddisfare, anche solo in via indiretta o putativa, l'**interesse sociale** dell'ente e non un tornaconto personale ed esclusivo del disponente medesimo.

La verifica dell'interesse sociale non coincide con un giudizio di conformità formale dell'atto gestorio alla legalità statutaria, né dipende dalla sua immediata redditività contabile. Il perseguimento di finalità favorevoli alla società disponente esclude sul piano soggettivo il **dolo specifico di profitto ingiusto**, rendendo strutturalmente incompatibile la volontà di arrecare un danno espropriativo alla compagine amministrata con la salvaguardia delle sue prospettive industriali o con la difesa da aggressioni patrimoniali esterne. Nel caso di specie, il rientro integrale delle somme presso la società originaria escludeva in nuce qualsivoglia vantaggio privatistico dell'amministratrice, confermando la destinazione esclusiva del flusso alla valorizzazione dell'ente.

03. LA SCISSIONE TRA INFEDELTÀ PATRIMONIALE E APPROPRIAZIONE: LA DIMENSIONE INTERNA DEL DANNO

3.1 — I presupposti del conflitto di interessi nell'articolo 2634 del codice civile

Un passaggio di elevata densità dogmatica della motivazione risiede nel confronto dialettico tra la fattispecie di appropriazione indebita e la contigua figura dell'infedeltà patrimoniale disciplinata dall'articolo 2634 del codice civile. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo configurato tra le due disposizioni un rapporto di **specialità reciproca**, in forza del quale l'infedeltà societaria tipizza la necessaria sussistenza di un preesistente conflitto di interessi, attuale e obiettivamente valutabile, rispetto al quale l'atto dispositivo persegue un profitto ingiusto in danno della società amministrata.

Diversamente dall'infedeltà patrimoniale, il delitto di appropriazione indebita non richiede la preesistenza di una situazione di conflitto, incentrandosi sull'illegittima apprensione materiale della cosa mobile o del danaro. Tuttavia, entrambe le norme condividono l'ineludibile requisito della **deminutio patrimonii** subita dall'ente. Qualora la manovra finanziaria infragruppo sia stata orchestrata e condivisa dall'intera compagine sociale e non rechi alcun vulnus alla consistenza patrimoniale societaria, difetta non soltanto la fattispecie societaria speciale, ma viene radicalmente meno il presupposto dell'ingiustizia del profitto preteso dall'articolo 646 del codice penale.

> *L'eccedenza dell'atto gestorio rispetto all'oggetto sociale o la destinazione extrabilancio di risorse non spezza il rapporto organico quando la condotta risponda all'interesse dell'ente, escludendo alla radice la lesione patrimoniale interna richiesta dall'appropriazione indebita.*

3.2 — Differenza di tutela rispetto alla tutela dei creditori e dei terzi

La Suprema Corte ribadisce che il delitto di appropriazione indebita rappresenta una vicenda giuridica rigorosamente **interna alla compagine societaria**, avente ad oggetto la tutela esclusiva della proprietà e del patrimonio dell'ente e dei

singoli soci disponenti. Da siffatta impostazione discende la radicale **differenza** funzionale tra la tutela proprietaria dell'articolo 646 del codice penale e le fattispecie preposte alla salvaguardia dell'integrità del ceto creditorio o dell'Erario, quali i reati fallimentari o le violazioni tributarie.

L'eventuale impiego di risorse societarie mediante canali extrabilancio o mediante la creazione di riserve occulte, pur costituendo violazione delle norme organizzative contabili, non assume valenza distrattiva o appropriativa laddove risponda all'interesse dell'attività dell'ente. L'ordinamento civile e societario ammette pacificamente che la persona giuridica persegua i propri scopi anche per il tramite di strumenti non consentiti posti in essere dai propri organi, senza che ciò determini l'interruzione del **rapporto organico**. Ne deriva che le manovre di alterazione contabile volte a eludere controlli o requisiti di gara non trasformano la condotta dell'amministratore in un furto o in un'appropriazione ai danni della società medesima.

04. LA CONVERGENZA DELLA VOLONTÀ SOCIETARIA E IL DOLO SPECIFICO DI PROFITTO INGIUSTO

4.1 — Il consenso dell'avente diritto e l'imputazione organica degli atti societari

Un ulteriore profilo decisivo ai fini dell'esclusione della tipicità penale investe il ruolo del consenso e la formazione della volontà sociale. L'orientamento giurisprudenziale richiamato nella pronuncia n. 8001/2026 recepisce l'insegnamento nomofilattico sancito da Cassazione Penale, sentenza 16 luglio 2015, n. 30942 [3], secondo cui non può ontologicamente sussistere il requisito dell'**ingiusto profitto** laddove la disposizione dei beni avvenga in piena aderenza con la volontà del titolare del patrimonio sociale.

Nel contesto esaminato dai giudici di legittimità, le movimentazioni bancarie non rappresentavano affatto iniziative solitarie o clandestine poste in essere dall'amministratore all'insaputa dell'ente, bensì si inquadravano in una strategia deliberata e attuata in sintonia con la compagine sociale di maggioranza. Laddove il soggetto che gestisce la risorsa coincide con il dominus della società e gli atti dispositivi risultano ratificati o funzionali al programma condiviso dai soci, difetta quella lesione della sfera proprietaria protetta dall'articolo 646 del codice penale, rimanendo l'atto gestorio ascrivibile alla volontà medesima della persona giuridica.

4.2 — Limiti applicativi rispetto alle condotte di spoliazione dell'amministratore

La distinzione tracciata dalla Suprema Corte impone di verificare con accuratezza i **limiti** applicativi che separano l'attività gestoria conforme all'interesse sociale dalle autentiche condotte predatorie. Integra pienamente il delitto di appropriazione indebita il comportamento dell'amministratore che distolga le disponibilità dell'ente per destinarle a soddisfare debiti personali, ad acquistare beni estranei all'attività d'impresa ovvero a finanziare spese voluttuarie individuali. In tali circostanze, si realizza una reale **spoliazione espropriativa** a danno della società, accompagnata dall'inversione del titolo del possesso e dalla consapevolezza di arrecare un nocumento ingiusto alla cassa comune.

Nelle fattispecie in esame, al contrario, l'assenza di un incremento patrimoniale personale in capo al disponente e la tempestiva retrocessione delle somme nelle casse della società erogatrice dimostrano l'inesistenza di una volontà ablativa. La provvista è rimasta costantemente all'interno del circuito delle società facenti capo al gruppo, assolvendo alla funzione di irrobustire temporaneamente la liquidità e la solvibilità apparente delle imprese collegate senza sottrarre stabilmente ricchezza alla titolarità dell'ente originario.

4.3 — Criteri di valutazione del vantaggio compensativo nelle dinamiche di gruppo

Sul piano sistematico assumono rilievo primario i **criteri** di imputazione economica elaborati in materia di gruppi societari. La teoria dei **vantaggi compensativi** evidenzia come la valutazione dell'atto dispositivo compiuto in favore di una consociata non possa essere condotta isolando la singola frazione contabile dal contesto unitario della politica imprenditoriale di gruppo. Un sacrificio momentaneo o un transito di liquidità trova legittima giustificazione economica e penalistica qualora sia controbilanciato da benefici sistemici o riflessi, quali il consolidamento delle commesse pubbliche, l'accesso a linee di affidamento bancario o la prevenzione di rischi di insolvenza a cascata.

La verifica dell'effettività di tale compensazione patrimoniale richiede un'analisi puntuale dell'intera operazione economica, volta ad accertare che l'arricchimento della controllata o della collegata si traduca, anche in una prospettiva temporale differita, in una ricaduta positiva per la società erogatrice o nella conservazione del valore complessivo dell'aggregato aziendale. Quando il flusso finanziario è destinato a rientrare integralmente, come avvenuto nel caso scrutinato dai giudici di legittimità mediante l'incasso dei crediti da fatturazione infragruppo, l'operazione non produce alcun depauperamento e si rivela del tutto incompatibile con la finalità tipica dell'illecito appropriativo.

Elemento differenziale	Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)	Operazioni infragruppo con interesse sociale
Titolo del possesso	Radicale interversione del possesso *uti dominus* e recisione del vincolo fiduciario.	Conservazione del vincolo organico e conformità all'indirizzo economico aziendale.
Esito patrimoniale	Depauperamento definitivo e stabile espropriazione ai danni della società.	Circolarità del flusso o conseguimento di vantaggi compensativi per il gruppo.
Elemento soggettivo	Dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto privatistico.	Volontà di perseguire finalità societarie, incompatibile con il profitto ingiusto.

05. IL COLLASSO DELLA FATTISPECIE DI AUTORICICLAGGIO E LE RICADUTE DIFENSIVE

5.1 — La caducazione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale per difetto del reato presupposto

La demolizione dell'impianto accusatorio relativo all'appropriazione indebita riverbera effetti immediati e demolitori sulla configurabilità del delitto di autoriciclaggio contemplato dall'articolo 648-ter.1 del codice penale. La fattispecie di autoriciclaggio postula quale elemento costitutivo primario e insostituibile la provenienza del danaro, dei beni o delle utilità reimpiegate da un **delitto presupposto non colposo** commesso dallo stesso autore della condotta di dissimulazione economica.

Nel momento in cui la condotta di trasferimento bancario viene ricondotta alla gestione dell'interesse sociale ed espunta dall'area della rilevanza penale per assenza di tipicità oggettiva e soggettiva, le somme movimentate non possono in alcun modo qualificarsi come provento di delitto. La declaratoria di insussistenza dell'appropriazione indebita determina *eo ipso* l'**annullamento senza rinvio** della condanna per autoriciclaggio perché il fatto non sussiste, svuotando di fondamento la connessa misura della confisca patrimoniale disposta per equivalente su beni immobili e disponibilità finanziarie dell'imputata.

5.2 — Onere della prova e strategie operative per il difensore nel contenzioso penale d'impresa

In sede applicativa, occorre compiere un rigoroso **distinguishing**: il principio nomofilattico sancito dalla Suprema Corte non trova applicazione nelle ipotesi in cui la condotta dell'amministratore si traduca in una vera e propria spoliazione predatoria delle risorse societarie a fini egoistici. A differenza dei casi in cui il danaro fuoriesca definitivamente dal patrimonio dell'ente per alimentare consumi individuali o incrementare conti personali privi di ritorno, nelle operazioni infragruppo in cui la liquidità rimanga incanalata nel circuito aziendale la tipicità appropriativa è radicalmente esclusa, non operando la norma incriminatrice a tutela generica dei creditori o dell'Erario.

Sul piano processuale, la decisione fornisce preziose indicazioni operative in merito all'**onere della prova** per il difensore nel contenzioso penale d'impresa. Benché l'onere probatorio circa l'ingiusto profitto gravi interamente sul Pubblico Ministero, la strategia difensiva deve tempestivamente allegare in giudizio i contratti infragruppo, i bilanci di esercizio e la tracciabilità documentale che attesti la circolarità del flusso o la sussistenza di un vantaggio compensativo anche solo putativo. Tale tempestiva allegazione consente di paralizzare sia l'accusa di appropriazione indebita sia il reato satellite di autoriciclaggio, riducendo drasticamente il perimetro sanzionatorio e scongiurando l'ablazione dei beni personali dell'organo gestorio, come analizzato anche nei nostri contributi in tema di responsabilità penale d'impresa e reati societari.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 646 del codice penale
— Appropriazione indebita.

Articolo 648-ter.1 del codice penale
— Autoriciclaggio.

Articolo 2634 del codice civile
— Infedeltà patrimoniale.

Articolo 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
— Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Articolo 12-bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
— Confisca.

Articolo 14 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
— Cessione di azienda.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza 27 febbraio 2026, n. 8001**
— Pres. Alma, Rel. Ariolli, ric. Pace. Esito: annulla in parte senza rinvio perché il fatto non sussiste, rigetta nel resto e annulla in parte con rinvio limitatamente alla confisca.

2. **Cassazione Penale, sentenza 10 febbraio 2022, n. 4942**
— Pres. Bruno, Rel. Pistorelli, ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, indagati Garilli ed altri. Esito: rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

3. **Cassazione Penale, sentenza 16 luglio 2015, n. 30942**
— Pres. Gentile, Rel. Pellegrino, ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, indagati Costantin ed altri. Esito: dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.